



CONVENZIONE TRA



REGIONE DEL VENETO

E

COMUNE DI



c5b0c6cb



CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO DEI FONDI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI CONCERNENTI LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA CITTADINA

TRA

La Regione del Veneto (C.F. 80007580279) da qui in avanti denominata "Regione", in persona del, nato a, il quale interviene nel presente atto in legale rappresentanza della Giunta Regionale del Veneto con sede in Venezia, Dorsoduro n. 3901 nella sua veste di Direttore della Sezione Infrastrutture;

E

Il Comune di (C.F.), d'ora in poi denominato "Comune", in persona di, nato a, il quale interviene al presente atto in legale rappresentanza del Comune di con sede in, via, nella sua veste di

PREMESSO CHE

- la legge 144/99 istituisce il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale;
- il comma 640 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 destina risorse, tra l'altro, per la progettazione e la realizzazione di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina;
- il Decreto Ministeriale n. 468 del 27.12.2017, registrato alla Corte dei Conti in data 16 marzo 2018, ha destinato risorse finanziarie alla Regione del Veneto per la realizzazione di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, derivanti da risorse di cui al comma 640 dell'art. 1 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, per un totale di € 1.908.724,66;
- la Regione del Veneto, con D.G.R. n. del, ha approvato il bando per la selezione delle proposte di intervento da proporre al Ministero per il cofinanziamento previsto con le risorse statali di cui al citato DM n. 468/2017;
- la Regione del Veneto con D.G.R. n. del, ha approvato l'elenco degli interventi da proporre al Ministero per il cofinanziamento previsto con le risorse statali di cui al citato DM n. 468/2017;
- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. del ha approvato l'elenco degli interventi proposti con la citata D.G.R. n. e ha trasmesso la convenzione da sottoscrivere con la Regione del Veneto mediante la quale sono definite le modalità per l'erogazione del contributo statale e nel contempo vengono assunti i reciproci impegni ivi previsti;
- la Regione del Veneto ha sottoscritto in data la convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'attuazione degli interventi beneficiari del cofinanziamento statale;
- tra le proposte di intervento ammesse al cofinanziamento figura quella presentata dal Comune di che prevede un cofinanziamento di Euro (.....) a valere sui fondi destinati dal MIT al finanziamento delle sopradette proposte di intervento;
- il Comune di ha dato atto con determinazione n. che l'intero progetto risulta finanziato per la parte eccedente il contributo statale nel seguente modo:
.....
- il Comune di ha trasmesso alla Regione del Veneto in data il cronoprogramma di esecuzione dell'intervento con relativo piano di spesa associato;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 - Normativa di riferimento -



Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 - Denominazione e contenuti della proposta di intervento -

La Regione affida al Comune l'attuazione della proposta presentata, denominata ".....", che prevede un quadro economico complessivo di € di cui € per opere in appalto ed € per somme a disposizione della stazione appaltante.

Il Comune si impegna a redigere i tre livelli della progettazione, all'acquisizione dei prescritti pareri, all'approvazione della variante urbanistica, qualora necessaria, all'espletamento della gara d'appalto e dei lavori, all'espropriazione delle eventuali aree necessarie alla realizzazione dell'opera ed allo stanziamento della rimanente somma, al netto del finanziamento della Regione del Veneto, necessaria alla realizzazione dell'opera stessa;

la Regione si impegna a cofinanziare, con i fondi statali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui al DM n. 468/2017, per l'importo complessivo di Euro _____.____ sul costo totale, qualunque sia l'importo finale dei lavori.

Il suddetto cofinanziamento sarà erogato secondo le modalità riportate al successivo art. 5.

La partecipazione della Regione riguarda esclusivamente il contributo finanziario alla realizzazione dell'intervento in argomento ed è conseguentemente esclusa per qualsiasi danno che i terzi subiranno in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, rimanendo espressamente estranea ad ogni rapporto con terzi, in dipendenza della realizzazione delle opere.

Articolo 3 - Economie da ribassi o rinunce

Le eventuali economie conseguenti a ribassi di gara conseguiti nelle procedure di gara per l'affidamento di lavori oppure per effetto di rinunce dovranno essere autorizzate dalla Regione che, in ogni caso, si riserva di valutare l'eventuale impiego delle stesse per nuove procedure competitive o concertative.

Ogni rinuncia dovrà essere tempestivamente comunicata alla Regione del Veneto che provvederà a darne completa comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Eventuali somme già erogate e non utilizzate, una volta conclusi i rapporti di Convenzione, dovranno essere versate all'entrata del bilancio regionale sull'apposito capitolo che verrà comunicato.

Articolo 4 - Verifiche e monitoraggio -

La Regione esercita le funzioni di controllo, vigilanza e sovrintendenza, al fine di assicurare il corretto e puntuale svolgimento delle attività spettanti al Comune, nonché svolge un'azione di monitoraggio operativo sullo stato e sull'attuazione dell'intervento ammesso a cofinanziamento.

Nell'ambito dell'azione di monitoraggio la Regione elabora un rapporto sullo stato di attuazione degli interventi che comprende:

- a. una schematica descrizione delle caratteristiche dell'intervento;
- b. il controllo dello stato di avanzamento procedurale, fisico, e contabile dell'intervento, nonché di utilizzo dei ribassi d'asta e delle economie anche con riferimento al monitoraggio previsto dal D. Lgs. 229 del 29 dicembre 2011;
- c. le eventuali criticità (riguardanti in particolare i tempi e i risultati dell'intervento);
- d. gli eventuali aspetti che risultassero di rilevante interesse ai fini del miglioramento dell'azione a favore della sicurezza stradale.

In relazione all'azione di assistenza e monitoraggio di cui al comma precedente, il Comune provvederà:

- a rendere disponibile tutta la documentazione utile per il monitoraggio secondo le modalità e le tempistiche impartite dalla Regione;
- a consentire i sopralluoghi nelle sedi ove si svolgono attività inerenti alla proposta di intervento;
- a rendere disponibile il personale necessario per consentire le verifiche e le analisi di cui sopra;
- a fornire i dati, secondo le modalità e i contenuti di cui agli allegati schemi, per il rapporto semestrale di monitoraggio che la Regione dovrà trasmettere al Ministero alle seguenti scadenze: 31 maggio e 30 novembre o in occasione delle richieste di trasferimento delle risorse di cui all'art. 8 qualora non coincidenti con tali scadenze.



Articolo 5 - Erogazioni del cofinanziamento -

Entro 30 giorni dall'erogazione del finanziamento statale, la Regione eroga una prima quota, pari al 15% del cofinanziamento concesso, a titolo di anticipazione, come previsto dall'articolo 54 della L.R. n. 27/2003.

Ulteriori erogazioni, fino al 90% dell'importo della quota del contributo pubblico, sono disposte, previa richiesta e attestazione delle spese sostenute da parte dell'Ente beneficiario. Le stesse, subordinate al rispetto delle tempistiche previste al successivo art. 7, sono erogate in misura proporzionale all'incidenza del contributo statale concesso sull'importo complessivo dell'intervento.

Nel caso di anticipazione del contributo, questo è recuperato sugli stati di avanzamento applicando alla quota di contributo spettante sugli stessi una detrazione corrispondente all'incidenza percentuale dell'anticipazione.

L'erogazione del saldo finale, pari al 10%, è subordinata alla completa realizzazione dell'intervento e alla presentazione della documentazione finale di cui all'art. 54, comma 5, della L.R. 27/2003.

L'esecuzione di eventuali maggiori lavori o pagamenti di compensi aggiuntivi sono a carico del soggetto realizzatore.

Si precisa che in alcun modo la Regione potrà erogare il cofinanziamento con fondi propri, pertanto il Comune dovrà adeguarsi ai tempi di accertamento e riscossione, da parte della Regione dei fondi statali.

Articolo 6 - Variazioni -

Fatti e circostanze noti al Comune, atti a determinare condizioni per variazioni della proposta dovranno essere comunicate, a mezzo di lettera raccomandata o di posta elettronica certificata (pec), dal Comune alla Regione.

La Regione, valutata l'ammissibilità delle variazioni a mezzo di esame istruttorio, adotterà il provvedimento di variante comunicandolo a mezzo posta elettronica certificata (pec) al Comune.

In nessun caso le eventuali modificazioni all'intervento cofinanziato possono avvenire con incremento di oneri per il Ministero o per la Regione, salvo specifico e formale assenso.

Articolo 7 – Quadro temporale

Il Comune si impegna, a decorrere dalla sottoscrizione della presente Convenzione, a concludere le rispettive attività nel seguente quadro temporale:

- entro 5 mesi tutte le procedure approvative dei progetti degli interventi, trasmettendo alla Regione il quadro aggiornato delle Schede riepilogative dell'intervento, redatte secondo gli schemi allegati alla presente;
- entro 9 mesi tutte le aggiudicazioni definitive degli affidamenti, trasmettendo alla Regione una apposita comunicazione del Responsabile del procedimento;
- entro 12 mesi tutte le consegne dei lavori, trasmettendo alla Regione una apposita comunicazione del Responsabile del Procedimento.

Articolo 8 - Termini per la risoluzione della convenzione -

Qualora l'attuazione degli interventi ammessi a cofinanziamento dovesse procedere in difformità dalle modalità, dai tempi, dai contenuti e dalle finalità indicati nella proposta ammessa al finanziamento, ovvero in caso di realizzazione parziale dell'intervento proposto, la Regione intima all'Ente proponente di eliminare le cause di tale difformità e darne tempestiva comunicazione al Ministero.

Trascorso inutilmente il termine di espletamento delle attività previste nell'atto di intimazione regionale, la Regione, sentito il Ministero, si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione del cofinanziamento.

Qualora in esito alle attività di accertamento e di verifica circa i ritardi, le inadempienze e le cause ostative alla conclusione delle attività di cui al comma 1, la Regione ravvisi che non sussistano più le condizioni oggettive per la prosecuzione dei rapporti di Convenzione comunica all'Amministrazione proponente il proprio recesso.

Il recesso dalla Convenzione estingue i rapporti in corso, dando luogo a separate attività istruttorie in contraddittorio tra la Regione e l'Amministrazione proponente, finalizzate alla definizione dei rapporti economico-finanziari conseguenziali sorti con la Convenzione ed ancora pendenti ovvero alla redistribuzione delle alee economiche relative agli oneri subiti.



Articolo 9 - Controversie -

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente all'esecuzione del presente atto, saranno devolute agli organi di giurisdizione ordinaria. A tal fine è competente il Foro di Venezia.
È esclusa ogni responsabilità regionale su controversie che dovessero insorgere fra soggetto attuatore e appaltatore.

Articolo 10 - Registrazione ed esecutività della convenzione -

Il presente atto costituisce accordo amministrativo tra i soggetti sottoscrittori e come tale è esente da imposta di registro. Si invoca per quest'atto l'applicazione dell'articolo 16 – Tabella all. "B" al D.P.R. 26/10/1972, n. 642 (esenzione del bollo).

Le parti si danno congiuntamente atto che il presente accordo sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 del D.P.R. 26/04/1986, n.131. L'onere delle registrazione ricadrà sulla parte che la dovesse richiedere e ne avesse interesse.

L'accordo in parola si redige in numero 1 originale, che previa lettura e conferma, articolo per articolo con le premesse, viene sottoscritto digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 art. 24, dagli interessati.

PER LA REGIONE DEL VENETO

PER IL COMUNE DI

.....

.....

